La Corte di Cassazione ha ormai riconosciuto da tempo che la "tutela del risparmio" non rappresenta semplice interesse privato; bensì vero e proprio "interesse pubblico" che trova esplicito riconoscimento nel testo costituzionale (in particolare nell'art. 47 Cost.): *"...nel nostro ordinamento* – osserva infatti la Corte - *l'attività bancaria nel suo complesso, quale comprensiva dell'esercizio del credito e della raccolta del risparmio (...) risulta disciplinata in modo tale da configurare non solo una delle tante forme di esercizio di impresa, già di per se sottoposto a particolari forme di controllo, ma soprattutto, proprio in quanto riservata in via esclusiva agli istituti di credito e in conformità al dato (spesso trascurato) della* ***tutela costituzionale del risparmio di cui all'art. 47 Cost.****, predisposta a favore della collettività, un "servizio" per il pubblico con tipiche forme di autorizzazione, vigilanza e di "trasparenza"; ne deriva che i profili di responsabilità nell'espletamento di tale attività vanno individuati e, ove sussistenti, sanzionati in conformità* ***all'elevato grado di professionalità richiesto****"* (così Cass., sez. I civ., sentenza n. 2058 del 23 febbraio 2000).

Dopo la Corte di Cassazione anche la Procura Generale di Torino ha recentemente sottolineato il rilievo "pubblicistico" delle azioni intraprese da privati a tutela del risparmio. In questa prospettiva deve infatti leggersi la Circolare che il Procuratore Generale – dott. Gian Carlo Caselli – ha inoltrato alle Cancellerie degli uffici giudicanti civili affinché segnalino alla stessa Procura Generale la pendenza di procedimenti civili (in particolare: azioni a tutela del risparmio e dei diritti dei consumatori; azioni in cui si denuncia la violazione delle leggi bancarie oppure di quelle in tema di intermediazione finanziaria) che richiedano l'intervento del pubblico ministero a tutela, appunto, di un "pubblico interesse" (come previsto dall'art. 70, ultimo comma, c.p.c.).

Segue il testo della Circolare 12 maggio 2008.

Procura generale della repubblica di Torino

Al fine di assicurare ottimizzazione di sinergia tra gli uffici giudicanti e requirenti, mi permetto di rappresentare l'esigenza che le cancellerie delle competenti sezioni civili segnalino tempestivamente alla procura generale (ufficio affari civili) perché possa valutare la sussistenza del pubblico interesse all'intervento in causa, ai sensi dell'art. 70, ultimo comma, c.p.c., la pendenza di procedimenti civili:

1) in tema di azioni a tutela del risparmio e dei diritti dei consumatori e degli utenti, ovvero di azioni a tutela di interessi collettivi ai sensi della l. 30 luglio 1998 n. 281, del d.leg. 6 settembre 2005 n. 206, della l. 28 dicembre 2005 n. 262 e successive modifiche e integrazioni, nonché della legge finanziaria 2008, che all'art. 2, comma 445, ha previsto la *class action* (azione collettiva risarcitoria) «conformemente ai principî stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela»;

2) in materia di diritto alla salute, in controversie civili correlate a procedimenti penali celebrati nel distretto aventi ad oggetto la violazione del dovere di sicurezza (ex art. 2087 c.c., 32 Cost.) nei posti di lavoro, alla luce della disciplina di cui al testo unico sulla sicurezza del lavoro 81/08 (ad es., in tema di infortuni mortali sul lavoro o malattie professionali comportanti particolare allarme sociale) o delle norme a tutela dell'ambiente e del territorio, ai sensi del d.leg. 3 aprile 2006 n. 152 e del quadro normativo di riferimento (ad es. in tema d'inquinamento di falde acquifere o di acquedotti);

3) in materia di violazione del testo unico delle leggi bancarie e creditizie (d.leg. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche), di intermediazione finanziaria (d.leg. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche), in quella disciplinata dalla normativa sui mercati finanziari e comunque in procedimenti in cui è parte la Consob;

4) si rappresenta altresì l'esigenza che i tempi tecnici di comunicazione alla procura generale come sopra indicati siano, ovviamente, osservati anche nelle ipotesi in cui è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero (ad es., in materia di contenzioso elettorale, di querela di falso, di interdizione) (1).

Restando in attesa di riscontro alle esigenze sopra illustrate, si ringrazia per la cortese attenzione, nella certezza di poter contare sul miglior spirito di collaborazione istituzionale delle autorità in indirizzo.

Torino, 12 maggio 2008.

Il procuratore generale Gian Carlo Caselli